



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

1.

P.D.L. "NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI"



RELAZIONE ALLA P.D.L.
"NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI"

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

La proposta di legge in questione detta norme per il funzionamento dei Gruppi Consiliari.

L'argomento ha avuto, finora, scarsa incidenza nella legislazione regionale e, d'altronde, le scarse previsioni normative in materia hanno rivelato la loro inadeguatezza in rapporto sia ai tempi sia alle esigenze funzionali notevolmente aumentate a fronte di un gettito contributivo, invero, modestissimo. L'art.1 della proposta contiene un'enunciazione di principio circa il dovere dell'Ente di assicurare ai singoli Gruppi i mezzi e il personale per il loro funzionamento. L'art.2 prevede l'assegnazione e l'arredamento, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, di una sede adeguata a ciascun Gruppo rapportata alla sua consistenza numerica. Fa carico all'Ufficio di Presidenza delle spese necessarie per l'uso del telefono, della fornitura dei mobili, macchine e altri oggetti con obbligo d'inventario e contempla la fattispecie dell'avvicendamento fra due Presidenti di uno stesso gruppo. Gli artt. 3 e 4 stabiliscono i criteri per la dotazione organica dei gruppi e l'assegnazione di personale, da individuare obbligatoriamente nell'ambito dei dipendenti della Regione.

Nell'art.5 vengono riconfermate le quote fissate nell'art.2 della L.R. 15/3/1990 n.7 che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio deve mensilmente erogare in favore dei Gruppi.

Unico elemento di novità e' costituito dalla previsione di una quota annua fissa di L.1.500.000 per ogni gruppo ed una quota annua di L.2.500.000 per ogni consigliere facente parte del gruppo quale contributo per le spese telefoniche.

Si e' resa necessaria la previsione di questo ulteriore contributo perche' il finanziamento in atto si e' rivelato del tutto inadeguato a far fronte anche alle spese telefoniche.

Tra l'altro nello svolgimento quotidiano di ogni attivita' ed in modo particolare di quella istituzionale del Consigliere regionale l'apparecchio telefonico costituisce strumento essenziale il cui costo, negli ultimi anni, e' continuamente lievitato.

Gran parte delle Regioni italiane hanno previsto nelle proprie leggi di finanziamento ai gruppi consiliari un contributo ad hoc per le spese telefoniche.

Nell'ultimo comma dell'articolo, infine, viene precisato che, all'inizio di ogni legislatura, la decorrenza del finanziamento e' fissata dal giorno successivo a quello dell'elezione superando cosi' ogni incertezza ed ogni dubbio cui aveva dato luogo la normativa in vigore in tema di decorrenza del finanziamento ad ogni rinnovo del Consiglio regionale.

L'art.6 stabilisce le modalita' di utilizzazione del finanziamento da parte dei Gruppi, il successivo art.7 abroga tutte le leggi regionali in materia e l'art.8 contiene la necessaria norma finanziaria.

Il relatore

(Leonardo Aprile)



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

3.

I^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 3/P del 27.7.1993

1. La I Commissione ha esaminato nella seduta del 27.7.1993 il seguente provvedimento trasmesso dalla 2^a Commissione Consiliare Permanente in data 23.7.1993, per il prescritto parere ex art.19 del Regolamento interno del Consiglio regionale:

P.d.L. "Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari".

2. Dopo ampia discussione, la I Commissione esprime, sulla parte finanziaria del predetto atto, parere favorevole.

3. Sul presente atto è stato espresso il seguente voto dei Commissari:

favorevole: Tondo, De Lucia, Festinante, Minischetti, Stano.

contrario:

di astensione:

Il Funzionario Responsabile
(Dott. Giuliano Aquaro)

Il Presidente
(Tonio Tondo)

Ces



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

Il Presidente

4 -

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DECISIONE N 53 DEL 22/7/93

1. La II Commissione ha esaminato nella seduta del 22/7/93 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale P.d.l. "Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari".
2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:
4. La presente decisione è stata adottata all'unanimità. con il v
5. La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario Aprile



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti istituzionali, Enti locali)

P.D.L. - NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 1 (OGGETTO)

La Regione Puglia assicura ai Gruppi Consiliari, costituiti ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale, il personale ed i mezzi necessari per il loro funzionamento.



Art.2
(SEDE E SERVIZI)

- 1 Ciascun Gruppo Consiliare ha diritto all'assegnazione, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, di una sede adeguata in relazione alla sua consistenza numerica.
- 2 L'Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi di bilancio del Consiglio Regionale, all'allestimento, arredamento e attrezzatura di dette sedi e ne verifica annualmente la congruità, sentiti i Presidenti dei Gruppi Consiliari; provvede, altresì, alle spese per l'installazione degli impianti telefonici ed ai relativi canoni nonché a quelle per le conversazioni telefoniche nei limiti fissati nel successivo art.5.
- 3 Le macchine d'ufficio, i mobili e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi Consiliari sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili.
- 4 In caso di nomina di altro Presidente del Gruppo, il Presidente uscente riconsegna all'Ufficio di Presidenza gli oggetti inventariati che ha ricevuto in carico.



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

Art. 3

7.

(DOTAZIONE ORGANICA)

1 - Ciascun Gruppo Consiliare si serve di un Ufficio, cui viene assegnato personale inquadrato nel ruolo regionale secondo i seguenti criteri:

a) due dipendenti per ciascun Gruppo costituito a norma degli artt. 7 e 8 del Regolamento interno del Consiglio Regionale, qualunque sia la costituzione numerica;

b) unità aggiuntive in proporzione di tre ogni cinque o frazioni di almeno due Consiglieri appartenenti al Gruppo;

2 - Il personale di cui al comma precedente, distaccato dalla struttura di appartenenza, è assegnato temporaneamente al Gruppo richiedente.

3 - Il Presidente del Gruppo conferisce l'incarico di responsabile dell'Ufficio a uno dei dipendenti assegnati a norma del 1° comma.

4 - Il personale assegnato a ciascun Gruppo presta servizio alle dipendenze funzionali dei rispettivi Presidenti che disciplinano la presenza e l'orario di servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale.

5 - Non è consentita l'assunzione e l'utilizzazione, a qualsiasi titolo, da parte dei Gruppi Consiliari, di personale estraneo all'Amministrazione regionale.



(PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE)

- 1 Il personale di cui al precedente articolo è richiesto nominativamente dal Presidente di ciascun Gruppo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale che provvede con propria deliberazione, ove trattasi di personale in servizio presso gli Uffici del Consiglio Regionale.
- 2 Se la richiesta riguarda personale in servizio presso gli Uffici della Giunta Regionale, il provvedimento di assegnazione è disposto dall'Assessore al Personale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.
- 3 Per l'assegnazione ai Gruppi consiliari deve essere formalmente acquisito, dal gruppo proponente, l'assenso del dipendente.
- 4 Il personale assegnato ai Gruppi Consiliari è distaccato dalla struttura di appartenenza e rientra obbligatoriamente presso la stessa alla cessazione, per qualsiasi motivo, conservando l'eventuale incarico ricoperto.
- 5 Al personale ed al responsabile sono riconosciuti il trattamento e le indennità, ove ne abbiano titolo, di cui alle Leggi regionali che disciplinano il trattamento del personale.



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

Art.5 (CONTRIBUTI)

9.

1 Per l'assolvimento delle funzioni dei Gruppi Consiliari la Regione assegna, all'inizio di ogni anno, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, i sottoelencati contributi mensili a carico del Bilancio del Consiglio regionale:

a) una quota di:

- L. 1.500.000 ai Gruppi comprendenti un consigliere;
- L. 2.500.000 ai Gruppi comprendenti fino a nove Consiglieri;
- L. 3.900.000 ai Gruppi comprendenti oltre nove Consiglieri;

b) una quota fissa di L.325.000 per ogni Consigliere componente il Gruppo;

c) per le spese relative all'aggiornamento culturale e scientifico:

- L. 250.000 ai Gruppi comprendenti un consigliere;
- L. 1.000.000 ai Gruppi comprendenti fino a nove consiglieri;
- L. 2.000.000 ai Gruppi comprendenti oltre nove consiglieri;

d) per le spese telefoniche una quota annua fissa di L.1.500.000 per ciascun gruppo ed una quota annua di L.2.500.000 per ogni Consigliere componente il Gruppo.

2 All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei Gruppi, l'Ufficio di Presidenza assegna i contributi a decorrere dal giorno successivo a quello delle elezioni per il rinnovo del Consiglio.



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

10.

Art.6

(UTILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI)

- 1 I contributi di cui al precedente articolo sono utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per le iniziative dei Gruppi ed in particolare per le spese postali, di cancelleria, tipografiche e di trasporto; l'aggiornamento culturale e scientifico; visite di istruzione, iniziative di studio, informazione e consultazione, scambi culturali, acquisto libri, riviste e giornali; collaborazioni operative e professionali di esperti necessari per l'attività funzionale collegata ai lavori del Consiglio.
- 2 Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio un elenco delle spese sostenute per categorie ed una dichiarazione attestante la utilizzazione dei contributi erogati nell'anno precedente per la realizzazione dei fini istituzionali del Gruppo stesso.



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

Art. 7 (ABROGAZIONI)

11

Sono abrogate:

- la L.R. 5 settembre 1972, n. 11;
- la L.R. 17 agosto 1974, n. 26;
- la L.R. 28 maggio 1975, n. 45 art.1, art.2, 2° e 3° comma;
- la L.R. 30 agosto 1979, n.60, art.5;
- la L.R. 14 aprile 1985, n.18;
- la L.R. 30 dicembre 1987, n.35;
- la L.R. 15 marzo 1990, n.7.



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

124

Art.8 (NORMA FINANZIARIA)

1 Al maggior onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per il periodo ~~Agosto~~^{Settembre}/Dicembre 1993 in L. 58.000.000, si farà fronte apportando al bilancio di previsione del corrente esercizio la seguente variazione in termini di competenza e cassa:

Maggiore Spesa

Cap.0001100 "Spese per il funzionamento dei Gruppi Consiliari - L.R. n. 11 del 5 settembre 1972; n. 26 del 17.8.74; L.R. n. 45 del 28.5.75 e successive modificazioni ed integrazioni"

~~L.58.000.000~~ 35.000.000

Minore Spesa

Cap.0001060 " Spese varie d'Ufficio. Legge 6 dicembre 1973, n.853"

~~L.58.000.000~~ 35.000.000

2 Per gli esercizi futuri si provvederà con le apposite leggi di bilancio.